

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(approvato con deliberazioni CC nn. 212 e 213 del 2.9.1994 e CC n. 283 dle 23.11.1994
modificato con deliberazione CC n. 55 del 10.3.2003)

Titolo I – Concessione del diritto di occupazione

- Art. 1 Concessione di occupazioni
- Art. 2 Concetto di occupazione
- Art. 3 Diritto di occupazione e relativa tassa
- Art. 4 Canone di concessione
- Art. 5 Domanda di concessione
- Art. 6 Preferenze nelle concessioni
- Art. 7 Versamento somma per diritti tecnico-amministrativi
- Art. 8 Deposito cauzionale
- Art. 9 Rilascio della concessione
- Art. 10 Occupazioni d'urgenza
- Art. 11 Posizione tributaria
- Art. 12 Disciplinare
- Art. 13 Autorizzazione di altri uffici comunali o di altri Enti
- Art. 14 Concessione di occupazione di suolo pubblico per una durata non superiore a tre giorni
- Art. 15 Revoca delle concessioni
- Art. 16 Decadenza delle concessioni
- Art. 17 Sospensione delle concessioni
- Art. 18 Rinnovo della concessione
- Art. 19 Prova del diritto di occupazione e trapasso della titolarità
- Art. 20 Occupazioni abusive

Titolo II – Disposizioni generali di natura tributaria

- Art. 21 Classificazione del Comune
- Art. 22 Durata dell'occupazione
- Art. 23 Oggetto della tassa
- Art. 24 Graduazione della tassa
- Art. 25 Tariffe
- Art. 26 Soggetti passivi
- Art. 27 Criterio di applicazione della tassa
- Art. 28 Misura dello spazio occupato
- Art. 29 Passi carrabili
- Art. 30 Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 31 Distributori di carburante
- Art. 32 Apparecchi per la distribuzione di tabacchi
- Art. 33 Occupazioni temporanee. Criteri e misure di riferimento
- Art. 34 Occupazioni sottosuolo e soprasuolo. Casi particolari
- Art. 35 Maggiorazioni della tassa
- Art. 36 Riduzioni per particolari occupazioni temporanee
- Art. 37 Riduzioni della tassa permanente
- Art. 38 Passi carrabili. Affrancazione della tassa

Art. 39 Riduzioni della tassa temporanea
Art. 40 Esenzioni dalla tassa
Art. 41 Esclusione della tassa
Art. 42 Sanzioni
Art. 43 Versamento della tassa
Art. 44 Rimborsi
Art. 45 Ruoli coattivi
Art. 46 Funzionario responsabile
Art. 47 Norme trasitorie

Titolo I

CONCESSIONE DEL DIRITTO DI OCCUPAZIONE

Art. 1 Concessioni di occupazioni

1. Gli spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio _indisponibile, le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio e gli spazi sovrastanti e sottostanti a detti beni possono essere oggetto di occupazioni permanenti e temporanee in seguito a concessioni a titolo oneroso o gratuito rilasciate dall'Amministrazione Comunale, quando non sia pregiudicato l'interesse della collettività.

Art.2 Concetto di occupazione

1. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisce un uso particolare del bene concesso con eventuale esclusione dello stesso bene dall'uso degli altri cittadini per effetto della concessione accordata nella parte superficiale o nello spazio sovrastante o sottostante.
2. Non sussiste occupazione di suolo pubblico in caso di iniziative di carattere umanitario ed assistenziale senza scopo di lucro.

Art. 3 Diritto di occupazione e relativa tassa

1. Nessun diritto di occupazione può essere concesso senza regolare atto di concessione dell'Amministrazione Comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione delle occupazioni esenti da tributo per le quali, tuttavia, deve essere ugualmente richiesto l'atto di concessione.
2. Tale concessione non è necessaria per le occupazioni occasionali.

Art. 4 Canone di concessione

(articolo annullato dal CO.RE.CO. con delibera n. 725 e 1 del 19.12.94)-

1. Il rilascio della concessione può essere subordinato al pagamento di un canone a favore del Comune, a titolo di riconoscimento delle concessioni stesse, senza pregiudizio delle tasse dovute per altri titoli.
2. I criteri e le tariffe per la determinazione del canone di concessione sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale tenuto conto di quanto indicato dall'art. 27 comma 8 del Codice della Strada.

Art. 5 Domanda di concessione

1. La domanda di concessione, in carta legale, dovrà inoltrarsi all'Ufficio Comunale competente e dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.

2. La domanda dovrà contenere, oltre le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, la denominazione ed ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si intende occupare, le modalità dell'uso, la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire, la durata della occupazione, i motivi a fondamento della richiesta nonché la dichiarazione di conformarsi a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, ed in ogni altra disposizione disciplinante la materia, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Art.6 Preferenze nelle concessioni

1. Quando lo stesso ruolo è richiesto da più soggetti, la concessione sarà fatta al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee sarà deciso a sorte.

Per le occupazioni di suolo pubblico a favore dei pubblici esercizi, qualora la richiesta sia presentata, per lo stesso suolo e per lo stesso periodo di tempo, da più soggetti, la concessione sarà fatta a ciascun richiedente per lo spazio prospiciente gli ingressi dell'attività interessata e per eventuali ulteriori spazi qualora ciò non costituisca intralcio all'accesso a eventuali altri locali adiacenti. Per spazi non immediatamente adiacenti saranno determinati criteri di assegnazione oggettivi (dimensioni e tipologie di attività).

2. Qualora l'occupazione di suolo pubblico assuma rilievo ai fini dell'arredo urbano l'amministrazione comunale si riserva la possibilità di tener conto delle caratteristiche progettuali.

Art. 7 .Versamento somma per diritti tecnico amministrativi

1. All'atto della richiesta di concessione dovrà essere versata, presso l'ufficio competente al rilascio o tramite bollettino di c/c postale, una somma corrispondente ai diritti tecnico amministrativi spettanti all'Amministrazione (rimborso spese stampati, diritti di sopralluogo e di istruttoria).

2. Tale somma verrà predeterminata con delibera della Giunta Comunale e non potrà esserne pretesa la restituzione qualunque sia l'esito della domanda.

Art.8 Deposito cauzionale

1. Per le concessioni che comportino lavori da cui deriva l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il concessionario dovrà provvedere al versamento di un deposito cauzionale commisurato all'entità delle opere da eseguire.

2. La cauzione resterà vincolata a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella concessione fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa e per le spese di manutenzione e di ripristino del bene concesso.

Art. 9 Rilascio della concessione

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro rilascio dell'atto di concessione, nel contesto o in allegato al quale verranno determinate, mediante apposito disciplinare, le condizioni, le modalità, la durata della concessione nonché l'eventuale canone

dovuto per la concessione stessa, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

2. La concessione del diritto di occupazione è accordata dall'Amministrazione Comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi verso i quali il concessionario dovrà rispondere.

3. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati del Comune così come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

4. Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione o pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 10 Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al competente ufficio comunale.

3. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si rinvia a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. n

Art. 11 Posizione tributaria

1. L'atto di concessione verrà a definitivamente rilasciato dopo che il concessionario avrà regolarizzato la posizione tributaria presso l'ufficio competente al rilascio della concessione e provveduto al versamento di quanto dovuto.

Art.12 Disciplinare

1. Il disciplinare dovrà prevedere di:

a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;

b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, eseguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;

d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa e l'eventuale canone di concessione;

h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere;

i) Disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso.

l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Il disciplinare di concessione deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali _incaricati di sopralluoghi e controlli.

Art. 13 Autorizzazione di altri uffici comunali o di altri Enti

1. La concessione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norma particolari.

Art. 14 Concessione di occupazione di suolo pubblico per una durata non superiore a tre giorni

1. La concessione di occupazioni di suolo pubblico per una durata non superiore a tre giorni nei posti stabiliti dall'Amministrazione comunale è fatta a cura dell'ufficio della Polizia Municipale.

Art.15 Revoca delle concessioni

1. Qualora per mutate circostanze l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile o necessaria alla pubblica utilità, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione senza corrispondere alcuna indennità per danni o per qualsiasi altro titolo, salvo il rimborso della maggior quota della tassa eventualmente corrisposta per le occupazioni temporanee.

2. Nel provvedimento di revoca, che sarà debitamente notificato, è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

3. Per effetto del provvedimento di revoca il concessionario è obbligato a ripristinare il bene trasportando altrove i materiali di risulta e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune o a terzi.

4. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.

Art. 16 Decadenza delle concessioni

1. Il concessionario incorre nella decadenza:

a) qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o alle norme stabilite nella legge o nel presente regolamento.

b) per non aver iniziato l'occupazione per gli scopi autorizzati nell'atto di concessione:

- 1) per occupazioni giornaliere e mensili entro 3 giorni dalla decorrenza della concessione;
 - 2) per le occupazioni semestrali e annuali entro 30 giorni dalla decorrenza della concessione;
 - 3) Per quelle permanenti entro 6 mesi dalla decorrenza della concessione.
 - c) In caso di revoca o decadenza dalla concessione, licenza o autorizzazione amministrativa il cui utilizzo presuppone l'occupazione di suolo pubblico ed il rilascio della relativa concessione di occupazione.
 - d) In caso di mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. L'Amministrazione su richiesta motivata del concessionario può, di volta in volta, autorizzare ritardi nell'inizio della concessione o sospensioni maggiori di quelle previste alla lettera b).
 3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art.17 Sospensione delle concessioni

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel qual caso il concessionario avrà diritto alla restituzione della tassa pagata per la quota non utilizzata.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Art. 18 Rinnovo della concessione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dagli articoli precedenti.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee almeno 5 giorni prima della scadenza ovvero 15 giorni prima ove la concessione importi lavori stradali o edili.
4. Per le occupazioni permanenti La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno tre mesi prima della scadenza della concessione.
5. In entrambi i casi alla domanda dovrà contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa e del canone se dovuto.

Art.19 Prova del diritto di occupazione e trapasso della titolarità

1. Il titolare della concessione è tenuto ad esibire il relativo atto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
2. Le concessioni sono strettamente personali e non ne è consentita la cessione.
3. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante da dichiararsi anticipatamente al competente ufficio Comunale.

Art. 20 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio di apposito atto di concessione o dal pagamento della relativa tassa sono considerate abusive.
2. Per le alterazioni ed invasioni del suolo stradale Comunale, come per qualsiasi altra occupazione abusiva, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 21 Classificazione del Comune

1. Questo Comune, agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, appartiene alla III classe.

Art. 22 Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti ed impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
4. Le occupazioni permanenti hanno durata superiore all'anno, ma in ogni caso mai maggiore di 19 anni e cessano alla loro scadenza che deve essere sempre indicata salvo tempestiva rinnovazione o proroga debitamente concessa.

Art. 23 Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Art. 24 Graduazione della tassa

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto gli spazi ed aree pubbliche del territorio Comunale sono classificate in 3 categorie.

2. L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio Comunale sentito il parere della Commissione Edilizia ed è soggetto a revisione biennale.

Art. 25 Tariffe

1. Le tariffe per la riscossione della tassa sono stabilite entro i limiti fissati dalla legge, con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448.

2. La tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria.

Art. 26 Soggetti passivi

1. La tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 27 Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma in unica soluzione e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 28 Misura dello spazio occupato

1. Per le occupazioni soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 29 Passi carrabili

1. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Art. 30 .Autovetture per trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. La tassa complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente e' proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 31 Distributori di carburante

1. La tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa e' dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 D. 19s. n. 507/93, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 32 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 33 Occupazioni temporanee. Criteri e misure di riferimento

1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni il 30 per cento di riduzione.
4. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa e' determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 34 Occupazione sottosuolo e soprassuolo

1. Per occupazioni del sotto e sopra suolo stradale, comprese le strade private soggette a servitù di pubblico passaggio, si considerano tutte quelle occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto in genere da Aziende di erogazione dei pubblici servizi, nonché quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi.
2. La tassa di occupazione è determinata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. Per ogni altra occupazione di suolo e sottosuolo si applica la tassa nei modi previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 35 Maggiorazioni della tassa

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.

Art. 36 Riduzioni per particolari occupazioni temporanee

1. Le occupazioni con autovetture ad uso privato su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette ad una tariffa ridotta del 30 per cento.

Art. 37 Riduzioni della tassa per le occupazioni permanenti

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
2. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
3. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento.
4. La tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
5. Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata con riferimento ad una superficie complessiva non eccedente i mq. 9.
7. L'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. è calcolata in ragione del 10 per cento.
8. Per gli accessi carrabili o pedonali qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di 10 mq., la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.
9. La tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

10. Per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa e' ridotta al 50 per cento.

Art. 38- Passi carrabili affrancazione dalla tassa

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

Art. 39 Riduzione tassa per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa e' ridotta al 50 per cento;
2. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
4. Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
6. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93.
7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
9. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia sono ridotte del 50 per cento.

Art 40 Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalita' di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, nonche' le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonche' di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione, gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali.
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - c) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
3. Sono inoltre esonerati dall'obbligo di pagamento della tosap coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq. e le occupazioni relative ai passi carrabili agricoli.

Art. 41 Esclusione dalla tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

Art. 42 Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni e il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie e dell'accertamento con adesione del contribuente.

Art. 43 Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o al concessionario.

Art 44 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune o al concessionario il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 45 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva può essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con la procedura prevista da Regio Decreto 14.04.1910, n. 639 se affidata ai soggetti diversi dal concessionario del servizio di riscossione.

Art. 46 Funzionario responsabile

1. Il Comune o il Concessionario provvedono alla designazione di un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.